



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 maggio 2021 *

«Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo della concretizzazione del danno – Danno che consiste esclusivamente in una perdita economica»

Nella causa C-709/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 20 settembre 2019, pervenuta in cancelleria il 25 settembre 2019, nel procedimento

Vereniging van Effectenbezitters

contro

BP plc,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan (relatore) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar,

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Vereniging van Effectenbezitters, da J. Van der Beek, advocaat;
- per la BP plc, da W.H. van Hemel, A.F.J.A. Leijten, O.J.W. Schotel e J.S. Kortmann, advocaten;
- per la Commissione europea, da G. Wils, R. Troosters e M. Heller, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 dicembre 2020,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il neerlandese.

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Vereniging van Effectenbezitters (associazione di azionisti, Paesi Bassi; in prosieguo: la «VEB»), con sede all'Aia (Paesi Bassi), e la BP plc, società che esercita la propria attività su scala mondiale e con sede a Londra (Regno Unito), quanto alla responsabilità di quest'ultima per i danni subiti dalle persone che hanno acquistato, detenuto o venduto azioni ordinarie della BP attraverso, in particolare, un conto di investimento detenuto nei Paesi Bassi.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

- 3 I considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012 sono così formulati:
 - «(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.
 - (16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l'autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L'esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione»
- 4 Il capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Competenza», contiene in particolare, una sezione 1, rubricata «Disposizioni generali», e una sezione 2, rubricata «Competenze speciali». L'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, contenuto in detta sezione 1, così dispone:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».
- 5 L'articolo 7 del regolamento n. 1215/2012, contenuto nella sezione 2, è così formulato:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(...)».

Diritto dei Paesi Bassi

- 6 L'articolo 305a del libro 3 del Burgerlijk Wetboek (Codice civile dei Paesi Bassi), entrato in vigore il 1° luglio 1994 (in prosieguo: il «BW»), così dispone:

«1. Ogni istituzione o associazione che goda della piena capacità giuridica può agire in giudizio a tutela degli interessi analoghi di altre persone, purché provveda a tale tutela conformemente al proprio statuto.

(...)

3. L'azione di cui al paragrafo 1 non può avere ad oggetto (...) un risarcimento pecuniario.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 7 La VEB è un'associazione dotata di piena capacità giuridica ai sensi del diritto dei Paesi Bassi, il cui oggetto, come determinato dal suo statuto, è quello di rappresentare gli interessi degli azionisti. Essa può, in particolare, proporre azioni legali collettive ai sensi dell'articolo 305a del libro 3 del BW.
- 8 La BP è una società operante nel settore del petrolio e del gas che svolge la propria attività su scala mondiale. Le sue azioni ordinarie sono quotate presso le borse di Londra e Francoforte (Germania). Le American Depositary Shares derivate dalle azioni ordinarie sono quotate presso la Borsa di New York (Stati Uniti).
- 9 Il 20 aprile 2010 si è verificata un'esplosione sulla piattaforma petrolifera di perforazione Deepwater Horizon, presa in locazione dalla BP e situata nel Golfo del Messico, causando morti e feriti. Essa ha parimenti causato danni all'ambiente.
- 10 Nel corso del 2015 la VEB ha citato in giudizio la BP dinanzi al rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) e ha presentato un'azione collettiva, ai sensi dell'articolo 305a, del libro 3 del BW, a nome delle persone che, nel periodo compreso tra il 16 gennaio 2007 e il 25 giugno 2010, hanno acquistato, detenuto o venduto azioni ordinarie della BP attraverso un conto d'investimento detenuto nei Paesi Bassi o un conto d'investimento di una banca e/o di una società d'investimento con sede nei Paesi Bassi (in prosieguo: gli «azionisti della BP»).
- 11 Nell'ambito di tale procedimento, la VEB ha chiesto al rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) di dichiarare che:
- l'organo giurisdizionale dei Paesi Bassi dispone di competenza internazionale a conoscere delle domande risarcitorie degli azionisti della BP;
 - il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) è territorialmente competente a conoscere di tali domande;
 - il diritto dei Paesi Bassi è applicabile alle domande risarcitorie;

- la BP ha presentato ai suoi azionisti comunicazioni inesatte, incomplete e fuorvianti circa, in primo luogo, i suoi programmi per la sicurezza e la manutenzione prima della marea nera del 20 aprile 2010, e/o in secondo luogo, la portata di detta marea nera, e/o, in terzo luogo, il ruolo e la responsabilità della BP nell'ambito di tale marea nera;
 - la BP ha commesso un illecito nei confronti degli azionisti della BP;
 - senza detto illecito della BP, l'acquisto o la vendita di azioni della BP ad opera degli azionisti di quest'ultima sarebbe avvenuto a un prezzo di mercato più favorevole, o non sarebbe avvenuto affatto;
 - esiste una relazione tra, da un lato, gli atti illeciti della BP e le condizioni di acquisto e di vendita che ne sono risultate e, dall'altro, il danno subito dagli azionisti della BP sul corso dell'azione tra il 16 gennaio 2007 e il 25 giugno 2010.
- 12 La BP ha contestato la competenza del giudice dei Paesi Bassi e ha sostenuto che quest'ultimo non poteva fondare la sua competenza internazionale sul regolamento n. 1215/2012.
- 13 Il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) si è dichiarato incompetente a conoscere delle domande della VEB. Il Gerechtshof Amsterdam (Corte d'appello di Amsterdam, Paesi Bassi) ha confermato in appello tale sentenza sull'incompetenza. Quest'ultimo giudice ha considerato che si trattava nel caso di specie di un danno puramente economico che gli investitori asseriscono di aver subito nei Paesi Bassi a seguito di eventi, ossia atti e/o omissioni della BP, che non sono avvenuti nei Paesi Bassi. Il verificarsi del danno su un conto d'investimento detenuto nei Paesi Bassi non sarebbe di per sé un elemento di collegamento sufficiente per stabilire la competenza del giudice dei Paesi Bassi sulla base dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, essendo necessarie a detto fine altre circostanze particolari. Il fatto che la BP si rivolga a una comunità mondiale di investitori, inclusi investitori dei Paesi Bassi, e il fatto che la VEB rappresenti gli interessi di un elevato numero di investitori, la maggior parte dei quali è domiciliata nei Paesi Bassi, non costituirebbero circostanze particolari di tal genere.
- 14 La VEB ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi).
- 15 Con tale ricorso, la VEB sostiene, segnatamente, che le circostanze del caso di specie sono paragonabili a quelle delle cause decise con le sentenze del 28 gennaio 2015 Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37), e del 12 settembre 2018 Löber (C-304/17, EU:C:2018:701), in cui la Corte avrebbe dichiarato che la competenza dei giudici del luogo di domicilio del ricorrente si giustifica nel caso in cui il domicilio del ricorrente coincida effettivamente con il luogo dell'evento generatore o con quello della concretizzazione del danno. La VEB ha sostenuto che la svalutazione dei certificati era dovuta non all'alea dei mercati finanziari, bensì alla fornitura da parte della BP di informazioni errate, incomplete e fuorvianti relative alla marea nera, non avendo quindi la BP rispettato i suoi obblighi legali d'informazione. Di conseguenza, gli azionisti avrebbero preso decisioni d'investimento che non avrebbero adottato se i fatti fossero stati presentati in modo corretto e completo. Non appena l'informazione esatta è diventata nota, il valore delle loro azioni sarebbe diminuito, causando loro, in tal modo, un danno. Poiché le azioni o, perlomeno, i crediti degli azionisti relativi a dette azioni sarebbero stati amministrati (accreditati e addebitati) e si sarebbero trovati su un conto d'investimento detenuto nei Paesi Bassi o su un conto d'investimento di una banca e/o di una società d'investimento con sede nei Paesi Bassi, il danno consistente nella svalutazione delle azioni a seguito dell'atto illecito della BP si sarebbe manifestata direttamente nei Paesi Bassi su tale conto d'investimento. Per questo motivo la VEB ritiene che i giudici dei Paesi Bassi siano competenti a conoscere delle sue domande. Una competenza siffatta dei giudici dei Paesi Bassi non richiederebbe alcuna circostanza particolare o aggiuntiva.

- 16 A sua difesa, la BP ha sostenuto, inter alia, che nella sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37), il mero fatto che il danno si sia prodotto direttamente su un conto bancario in Austria non era sufficiente per assumere la competenza dei giudici austriaci. Essa ha fatto presente che la soluzione adottata in tale sentenza si basava su circostanze che, considerate nel loro insieme, consentivano di ritenere competenti i giudici del luogo di domicilio del ricorrente. Un danno puramente economico che si concretizzi direttamente sul conto bancario del ricorrente non può, di per sé solo, essere qualificato come elemento di collegamento pertinente, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, parimenti in assenza di rischio che la parte lesa manipoli a posteriori il luogo di concretizzazione del danno optando per aprire un conto bancario nello Stato di sua scelta. In assenza di circostanze aggiuntive, il giudice del luogo in cui è detenuto il conto bancario non sarebbe quindi competente. Secondo la BP, i suoi argomenti sono applicabili indipendentemente dal carattere collettivo o individuale del procedimento avviato.
- 17 Secondo il giudice del rinvio, i fatti di cui alle sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37), e del 12 settembre 2018 Löber (C-304/17, EU:C:2018:701), e quelli della controversia dinanzi ad esso pendente sono simili in quanto, nelle tre cause in parola, degli investitori hanno subito un danno puramente economico sopravvenuto direttamente su un conto bancario o su un conto d'investimento, laddove un simile danno era il risultato di una diminuzione del valore dei titoli detenuti su tale conto bancario o su tale conto d'investimento come attivi.
- 18 Tali fatti, per contro, differirebbero sotto il profilo in cui il danno economico di cui trattasi nel procedimento principale sarebbe stato causato dalla divulgazione di informazioni errate, incomplete e fuorvianti da parte della BP, attraverso comunicati stampa, relazioni pubblicate sul suo sito Internet, conti annuali e relazioni annuali nonché dichiarazioni rese pubblicamente dai dirigenti, e non già, come nelle prime due cause, dalla divulgazione di siffatte informazioni nel territorio di un determinato Stato membro. Inoltre, nella controversia di cui al procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene che la BP, nel fornire tali informazioni, non si sia rivolta separatamente o in particolare agli investitori dei Paesi Bassi. Dai fatti quali accertati dal Gerechtshof Amsterdam (Corte d'appello di Amsterdam) emergerebbe che la controversia di cui al procedimento principale verte non sulla vendita e l'acquisto di prodotti finanziari sul mercato secondario dei Paesi Bassi, bensì sull'acquisto di azioni ordinarie della BP, che sarebbero quotate presso la Borsa di Londra o di Francoforte, attraverso un conto d'investimento detenuto nei Paesi Bassi o un conto d'investimento aperto da una banca e/o da una società d'investimento con sede nei Paesi Bassi.
- 19 Secondo il giudice del rinvio, le sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37), e del 12 settembre 2018, Löber (C-304/17, EU:C:2018:701) differiscono anche significativamente dalla presente causa in quanto quest'ultima riguarda un'azione collettiva, che può per tale motivo generare ulteriori problemi di localizzazione del luogo in cui il danno si è verificato. Nella misura in cui una siffatta azione mirerebbe a tutelare interessi simili, si prescinderebbe dalle circostanze individuali delle parti lese. Poiché le specificità delle transazioni individuali non sono affrontate nell'azione collettiva, la questione sarebbe quella di sapere se e, in caso affermativo, come circostanze specifiche aggiuntive dovrebbero, ove necessario, essere accertate.
- 20 Tale giudice rileva che, anche supponendo che il giudice dei Paesi Bassi adito sia competente nell'ambito di un'azione collettiva ai sensi dell'articolo 305a del libro 3 del BW a conoscere delle domande della VEB e che esso giudichi che la BP abbia agito illecitamente nei confronti dei suoi azionisti, questi ultimi potrebbero, su tale base, avviare individualmente un nuovo procedimento diretto al versamento di un risarcimento pecuniario. In un caso del genere, occorrerebbe stabilire se siffatte azioni possano essere proposte dinanzi al giudice competente a statuire sull'azione collettiva. Tale questione potrebbe sorgere se il domicilio dell'azionista della BP o l'ubicazione nei Paesi Bassi del suo conto bancario e/o del suo conto d'investimento si situasse al di fuori dell'ambito di competenza territoriale del giudice adito. Inoltre, si porrebbe la questione di accertare quali siano il fattore o i fattori che determinino la competenza territoriale interna.

21 In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) a) Se l'articolo 7, parte iniziale e punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che la diretta concretizzazione di un danno puramente economico su un conto d'investimento nei Paesi Bassi o su un conto d'investimento di una banca e/o di una società d'investimento stabilita nei Paesi Bassi, danno che è l'effetto di decisioni d'investimento adottate a seguito di informazioni generali diffuse a livello mondiale, ma inesatte, incomplete e fuorvianti, da una società internazionale quotata in borsa costituisca un elemento di collegamento sufficiente per la competenza internazionale del giudice dei Paesi Bassi in forza del luogo dove il danno si è verificato (Erfolgsort).
- b) In caso negativo, se siano necessarie circostanze aggiuntive che giustifichino la competenza del giudice dei Paesi Bassi e quali siano dette circostanze. Se le seguenti circostanze aggiuntive, ossia il fatto che la BP si rivolge a una comunità mondiale di investitori, compresi quelli dei Paesi Bassi e che la VEB rappresenta gli interessi di un elevato numero di investitori, la maggior parte dei quali è domiciliata nei Paesi Bassi, il fatto che l'accordo tra la BP e i suoi azionisti degli Stati Uniti non è stato proposto agli investitori i cui interessi sono rappresentati dalla VEB, senza che sia stata messa in atto un'altra procedura analoga in Europa e infine il fatto che, tra gli azionisti per conto dei quali agisce la VEB figurano dei consumatori, per i quali il regolamento n. 1215/2012 prevede una tutela giuridica speciale, siano sufficienti per la competenza del giudice dei Paesi Bassi.
- 2) Se la risposta alla prima questione sia diversa nel caso di un'azione presentata ai sensi dell'articolo 305a del libro 3 del BW da un'associazione avente lo scopo di rappresentare, in forza di una prerogativa propria, gli interessi collettivi di investitori che hanno subito il danno di cui alla prima questione, il che comporta tra l'altro che non sono determinati i domicili degli investitori di cui trattasi, né le circostanze particolari delle singole transazioni di acquisto o delle singole decisioni di non vendere azioni già detenute.
- 3) Qualora il giudice dei Paesi Bassi, sulla base dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 sia competente a conoscere dell'azione proposta ai sensi dell'articolo 305a del libro 3 del BW, se detto giudice, sulla base dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 sia parimenti competente sotto il profilo internazionale e interno a conoscere di tutte le singole domande risarcitorie successivamente presentate dagli investitori che hanno subito il danno di cui alla prima questione.
- 4) Qualora il giudice dei Paesi Bassi, come supra menzionato alla terza questione, sia territorialmente competente sotto il profilo internazionale, ma non sotto quello interno a conoscere di tutte le domande individuali successivamente proposte dagli investitori che hanno subito il danno di cui alla prima questione, se la competenza interna sia fissata sulla base del domicilio dell'investitore danneggiato, della sede della banca presso la quale detto investitore detiene il suo conto bancario personale o della sede della banca presso la quale è aperto il conto di investimento, oppure sulla base di un elemento di collegamento diverso».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda questione

22 Con la prima e la seconda questione, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che l'insorgenza diretta, su un conto d'investimento, di un danno puramente economico risultante da decisioni d'investimento adottate a seguito di informazioni facilmente

accessibili a livello mondiale, ma inesatte, incomplete o fuorvianti provenienti da una società internazionale quotata in borsa, consenta, in determinate circostanze, di presupporre, sulla base della concretizzazione del danno, la competenza internazionale di un giudice dello Stato membro ove è stabilita la banca o la società d'investimento sul cui registro è iscritto il conto, laddove detta società non era sottoposta a obblighi legali di pubblicità in tale Stato membro.

- 23 Preliminarmente, occorre ricordare che, nei limiti in cui, conformemente al considerando 34 del regolamento n. 1215/2012, quest'ultimo abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), il quale, a sua volta, ha sostituito la convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all'adesione dei nuovi Stati membri a detta convenzione, l'interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti». Orbene, siffatta ipotesi ricorre nel caso dell'articolo 5, punto 3, della convenzione in parola, come modificata, e del regolamento n. 44/2001, da un lato, nonché dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, dall'altro (sentenza del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation, C-343/19, EU:C:2020:534, punto 22).
- 24 Occorre altresì rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la regola sulla competenza speciale prevista dall'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretata in maniera autonoma e restrittiva (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2018, Löber, C-304/17, EU:C:2018:701, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
- 25 Infatti, la competenza prevista all'articolo 4 del regolamento n. 1215/2012, ossia quella dei giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il suo domicilio, costituisce la regola generale. Solo in deroga a tale regola generale il suddetto regolamento prevede norme sulla competenza speciale ed esclusiva in casi tassativamente elencati nei quali il convenuto può o deve, a seconda dei casi, essere convenuto dinanzi a un giudice di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2018, Löber, C-304/17, EU:C:2018:701, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).
- 26 Tuttavia, come la Corte ha più volte statuito, la nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, si riferisce tanto al luogo in cui si è concretizzato il danno quanto al luogo in cui si è verificato l'evento generatore dello stesso, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro luogo (sentenza del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation, C-343/19, EU:C:2020:534, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
- 27 Tale nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», contenuta all'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, non può tuttavia essere interpretata estensivamente al punto da comprendere qualsiasi luogo in cui possano essere avvertite le conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo (sentenza del 12 settembre 2018, Löber, C-304/17, EU:C:2018:701, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
- 28 La Corte ha parimenti precisato che detta nozione non riguarda il luogo del domicilio del ricorrente, in cui sarebbe localizzato il centro principale del proprio patrimonio, per il solo motivo che egli avrebbe ivi subito un danno economico derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato membro (sentenze del 10 giugno 2004, Kronhofer, C-168/02, EU:C:2004:364, punto 21, nonché del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, punto 35).

- 29 Mentre il solo fatto che il ricorrente subisca conseguenze economiche non può giustificare l'attribuzione di competenza al giudice del domicilio di quest'ultimo, una tale attribuzione di competenza si giustifica invece nel caso in cui detto domicilio coincida effettivamente con il luogo dell'evento generatore o con quello della concretizzazione del danno (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2018, *Löber*, C-304/17, EU:C:2018:701, punti 24 e 25 nonché giurisprudenza ivi citata).
- 30 Nel caso di specie, la controversia di cui al procedimento principale verte sull'individuazione del luogo della concretizzazione del danno.
- 31 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che tale luogo è quello in cui il danno asserito si manifesta concretamente (sentenza del 12 settembre 2018, *Löber*, C-304/17, EU:C:2018:701, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
- 32 A tal riguardo, la Corte ha già rilevato che non è escluso che i giudici del domicilio del ricorrente siano competenti, in base al luogo di concretizzazione del danno, ad accertare la responsabilità dell'emittente di un certificato fondata sul prospetto ad esso inerente nonché sulla violazione di altri obblighi di informazione incombenti a detto emittente, in particolare qualora il danno lamentato si verifichi direttamente su un conto bancario del ricorrente presso una banca avente sede nell'ambito di competenza territoriale di tali giudici (sentenza del 12 settembre 2018, *Löber*, C-304/17, EU:C:2018:701, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
- 33 Infatti, il luogo di concretizzazione del danno così identificato risponde all'obiettivo del regolamento n. 1215/2012 di rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell'Unione, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato, posto che l'emittente di un certificato che non adempie i propri obblighi di legge relativi al prospetto deve, qualora decida di far notificare il prospetto relativo al certificato in altri Stati membri, aspettarsi che operatori non sufficientemente informati, domiciliati in tali Stati membri, investano su tale certificato e subiscano il danno (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2015, *Kolassa*, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 56 e del 12 settembre 2018, *Löber*, C-304/17, EU:C:2018:701, punto 35).
- 34 Occorre osservare che tale obiettivo di prevedibilità non è assicurato allo stesso modo quando, nello Stato membro in cui è ubicato il conto d'investimento utilizzato per l'acquisto dei titoli quotati in borsa in un altro Stato, l'emittente dei titoli in parola non è soggetto ad obblighi legali di pubblicità. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, infatti, i criteri relativi al domicilio e all'ubicazione dei conti degli azionisti non consentono alla società emittente di prevedere la competenza internazionale dei giudici dinanzi ai quali potrebbe essere convenuta, il che sarebbe contrario all'obiettivo, menzionato al considerando 16 del regolamento n. 1215/2012, consistente nell'evitare, al fine di garantire il principio della certezza del diritto, la possibilità che il convenuto sia citato dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile.
- 35 Ne consegue che, nel caso di una società quotata in borsa, come quella di cui al procedimento principale, solo la competenza dei giudici degli Stati membri in cui suddetta società ha adempiuto, ai fini della sua quotazione in borsa, gli obblighi legali di pubblicità può essere stabilita sulla base della concretizzazione del danno. È infatti solo in tali Stati membri che una siffatta società può ragionevolmente prevedere l'esistenza di un mercato d'investimento e il sorgere della propria responsabilità.
- 36 Per quanto riguarda, infine, in che misura il carattere collettivo di un'azione come quella proposta nel procedimento principale consenta di prescindere dal domicilio degli investitori, si deve constatare che dalle considerazioni che precedono emerge che quest'ultimo, di per sé solo, non è determinante per stabilire il luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

- 37 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che l'insorgenza diretta, su un conto d'investimento, di un danno puramente economico risultante da decisioni d'investimento adottate a seguito di informazioni facilmente accessibili a livello mondiale, ma inesatte, incomplete o fuorvianti provenienti da una società internazionale quotata in borsa non consente di presupporre, sulla base della concretizzazione del danno, la competenza internazionale di un giudice dello Stato membro ove è stabilita la banca o la società d'investimento sul cui registro è iscritto il conto, laddove detta società non era sottoposta a obblighi legali di pubblicità in tale Stato membro.

Sulle questioni terza e quarta

- 38 Con le questioni terza e quarta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nel caso in cui fosse competente a conoscere dell'azione collettiva proposta nel procedimento principale, sulla base dell'articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, esso sarebbe del pari competente a conoscere di azioni di risarcimento proposte successivamente dagli investitori individualmente.
- 39 Si deve tuttavia rilevare che dalla decisione di rinvio emerge che la controversia di cui al procedimento principale non verte su siffatte azioni individuali di risarcimento. Ne consegue che tali domande sono, in questa fase, di carattere ipotetico e non risulta acclarata la necessità inerente della risposta a queste ultime ai fini della soluzione di suddetta controversia. Ciò considerato, dal momento che il compito affidato alla Corte è di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, dette questioni sono irricevibili (v., per analogia, sentenza del 26 novembre 2020, Sögarð Fastigheter, C-787/18, EU:C:2020:964, punti 76, 80 e 81).

Sulle spese

- 40 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che l'insorgenza diretta, su un conto d'investimento, di un danno puramente economico risultante da decisioni d'investimento adottate a seguito di informazioni facilmente accessibili a livello mondiale, ma inesatte, incomplete o fuorvianti provenienti da una società internazionale quotata in borsa non consente di presupporre, sulla base della concretizzazione del danno, la competenza internazionale di un giudice dello Stato membro ove è stabilita la banca o la società d'investimento sul cui registro è iscritto il conto, laddove detta società non era sottoposta a obblighi legali di pubblicità in tale Stato membro.

Firme